

REGOLAMENTO RELATIVO

ALLA

“PROMOZIONE E SOSTEGNO

DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE

– SERVIZIO TAGESMÜTTER”

- *Approvato con deliberazione C.C. nr. 28 dd. 29.11.2007. In vigore dal giorno 18.12.2007.*

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
“PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER”

TITOLO I - PREMESSA.....	3
Art. 1 – Principi generali	3
Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio	3
TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO.....	3
Art. 3 – Destinatari del sostegno economico	3
Art. 4 – Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie	4
Art. 5 – Sostegno in favore di bambini disabili.	5
Art. 6 – Modalità di erogazione del sostegno economico	5
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 7 – Obblighi del prestatore del servizio	6
Art. 8 – Utilizzo sale comunali.....	6
Art. 9 – Responsabilità del Comune	7
TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	7
Art. 10 – Norme regolamentari applicabili alle domande presentate per il 2007.....	7

TITOLO I - PREMESSA

Art. 1 – Principi generali

In accordo con le finalità di cui alla L.P. 12.03.2002, n. 4 e alle sue disposizioni attuative, il Comune di Carano riconosce il diritto degli appartenenti alla prima infanzia ad un equilibrato sviluppo psico – fisico ed affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità.

Riconosce, pertanto, che il servizio di nido familiare – tagesmutter concorre in modo importante alla realizzazione di tali obiettivi, fornendo in modo professionale educazione e cura ad uno o più bambini di altri, presso il domicilio della tagesmutter o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari, consentendo alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (tagesmutter) adeguatamente formato ed operante in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini e delle bambine attraverso soluzioni diversificate sul piano educativo, strutturale ed organizzativo.

Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio

Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale, in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa e dalle sue disposizioni attuative.

TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 3 – Destinatari del sostegno economico

Il sostegno agli organismi di cui all'articolo 2, che operino con nidi familiari – tagesmutter, che siano iscritti all'albo di cui all'art. 8 della L.P. 4/2002 avviene direttamente, ossia erogando un contributo all'organismo della cooperazione sociale titolare del servizio di nido familiare – tagesmutter, che vada ad abbattere pro quota i costi sostenuti dalla famiglia utente.

Tale contributo potrà andare ad abbattere i costi sostenuti dalle famiglie residenti nel territorio comunale:

- che utilizzino il servizio di nido familiare – tagesmutter, anche al di fuori del territorio comunale;
- che utilizzino il servizio di nido familiare – tagesmutter per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
- che utilizzino il servizio di nido familiare – tagesmutter per bambini che, al compimento del terzo anno di età, non possano accedere alla frequenza della scuola dell'infanzia;
- che usufruiscano del servizio di nido familiare – tagesmutter per almeno 40 ore mensili (calcolate anche su base annua in base al contratto stipulato tra la famiglia e l'organismo della cooperazione sociale titolare del servizio di nido familiare – tagesmutter), fatta eccezione per il mese in cui avviene l'inserimento del bambino;
- che utilizzino il servizio di nido familiare – tagesmutter per almeno tre mesi consecutivi;
- che utilizzino il servizio di nido familiare – tagesmutter nella fascia oraria tra le ore 7.00 e le ore 18.00, derogabili in caso di contemporanea assenza dei genitori o di chi ne fa le veci, per ragioni strettamente lavorative, durante gli orari non compresi in tale fascia oraria.

Il contributo spetta per un massimo di 100 ore mensili.

Il sostegno di cui al presente regolamento non è cumulabile con altro tipo di sostegno economico per servizi socio-educativi per la prima infanzia a favore del medesimo bambino.

Art. 4 – Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie

Allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lett. f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio nido familiare – tagesmutter, in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune determina il contributo orario secondo le modalità previste dal presente articolo.

La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito I.S.E.E¹.

¹ “**L'ISE** (indicatore della situazione economica) e **I'ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente) sono parametri per conoscere la situazione economica del richiedente, utilizzati da Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici, ASL, scuole, università ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità. La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all'Inps che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale.

CHE COS'È: l'ISE è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare.

L'ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l'ISE e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.

COSA SI DEVE FARE: il cittadino, quando richiede una prestazione sociale agevolata o servizi di pubblica utilità, deve presentare la domanda direttamente all'Ente di competenza: compila la dichiarazione sostitutiva unica con la quale fornisce informazioni sulla composizione del proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tutta la famiglia, presenta la dichiarazione sostitutiva unica direttamente all'Ente erogatore delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), alle Sedi ed Agenzie Inps presenti sul territorio. E' possibile presentare una nuova dichiarazione quando, nel periodo di validità della dichiarazione, intervengono fattori che mutano sia la condizione familiare sia quella economica. L'Ente o l'Istituzione che ricevono la dichiarazione: rilasciano un'attestazione contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva; trasmettono via computer all'INPS le informazioni che hanno ricevuto dal cittadino.

L'INPS: calcola l'indicatore della situazione economica (ISE) e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Questi indicatori vengono messi a disposizione dei componenti del nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e degli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate.

DA RICORDARE: fanno parte del nucleo familiare, in linea generale, il dichiarante, il coniuge, i figli nonché altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell'Irpef, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante.

La situazione reddituale è rappresentata dal reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF conseguito da tutti i componenti il nucleo nell'ultimo anno fiscale. La situazione patrimoniale immobiliare è costituita dal valore dei fabbricati e dei terreni edificabili o agricoli intestati a persone fisiche, definito ai fini dell'ICI (imposta comunale sugli immobili) entro il 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Viene applicata una detrazione per l'importo dell'eventuale mutuo residuo da pagare o, in alternativa, per quello della casa nella quale abita il nucleo. La situazione patrimoniale mobiliare è rappresentata dal valore dei titoli, conti correnti, buoni postali, azioni ecc., posseduti al 31 dicembre

Il contributo orario va da un minimo pari a € 2.70, in corrispondenza di un valore di I.S.E.E. uguale o superiore ad € 25.000,00, ad un massimo pari a € 5,00, in corrispondenza di un valore di I.S.E.E. uguale o inferiore ad € 5.000,00. Il contributo minimo e massimo saranno aggiornati annualmente applicando il tasso programmato di inflazione.

Per tutti gli altri valori I.S.E.E. compresi tra € 5.000,01 e € 24.999,99, il contributo è calcolato in proporzione con la seguente formula:

Contributo = Valore I.S.E.E. X x + y, dove x ed y sono il risultato dello sviluppo sistematico delle seguenti equazioni:

(valore massimo ISEE)x + y = contributo minimo

(valore minimo ISEE)x + y = contributo massimo²

Tale contributo verrà erogato mensilmente direttamente all'organismo della cooperazione sociale iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4/2002, titolare del servizio.

Art. 5 – Sostegno in favore di bambini disabili.

In riferimento ai bambini, portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista l'utilizzo del servizio di nido familiare – tagesmutter in forma personalizzata, il Comune, nell'erogazione del contributo, può derogare ai requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, escluso il requisito della residenza nel Comune, fissando un tetto massimo di 1500 ore annue per le quali spetta il contributo. Il Comune potrà determinare un aumento dell'importo orario di tale intervento economico nella misura massima del 20% rispetto a quanto stabilito nell'articolo precedente, verificato l'ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia Autonoma di Trento al Comune per il servizio di nido familiare – tagesmutter e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Art. 6 – Modalità di erogazione del sostegno economico

La domanda di ammissione al contributo di cui all'art. 3, 4 e 5 dovrà essere presentata per iscritto all'Amministrazione comunale direttamente da parte delle famiglie utenti del servizio di nido familiare –

dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Il patrimonio mobiliare e immobiliare è considerato nella valutazione complessiva solo per il 20%. La scala di equivalenza è composta da coefficienti che indicano, in base al numero dei componenti il nucleo familiare, il valore con il quale va rapportato l'ISE per ottenere l'ISEE. Questo coefficiente viene aumentato se, ad esempio, il nucleo familiare è composto da un solo genitore con figli minori, se nel nucleo sono presenti persone disabili oppure se entrambi i genitori di figli minori hanno lavorato almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi.

I CONTROLLI: le Istituzioni che erogano le prestazioni agevolate, l'Inps e la Guardia di Finanza possono effettuare controlli sulla veridicità dei dati forniti dal cittadino.”

² esempio pratico:

Posti i seguenti valori:

valore massimo I.S.E.E. = 25.000,00

valore minimo I.S.E.E. = 5.000,00

contributo minimo comunale = € 2,70

contributo massimo comunale = € 5,00

$25.000x + y = 2,70$

$5.000x + y = 5,00$

$x = -0,000115 \quad y = 5,575$

tagesmutter, specificando indicativamente il periodo in cui si necessita del servizio, il presumibile monte ore mensile e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L.P. 4/2002, presso il quale intendono utilizzare il servizio, allegando alla stessa l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità per il proprio nucleo familiare e che dovrà essere richiesta ad un C.A.F o all'I.N.P.S. se la stessa non è ancora in corso di validità.

L'utente potrà modificare le ore di servizio richieste nella domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, comunicando tale modifica al Comune direttamente o mediante l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo erogante il servizio. Il Comune si riserverà di valutare le richieste entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio, seguendo l'ordine di presentazione.

Sarà in ogni caso garantito il diritto all'inserimento ed alla integrazione dei bambini disabili o in situazioni di svantaggio sociale e culturale.

Il contributo -previa istruttoria delle domande da parte dell'Ufficio incaricato- verrà concesso con provvedimento del competente Organo comunale.

Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di utilizzazione del servizio l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo, presso il quale la famiglia avrà utilizzato il servizio di nido familiare – tagesmutter, emetterà fattura per quanto di competenza del Comune.

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo potrà emettere una fattura complessiva inerente a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale utilizzatrici del servizio di nido familiare – tagesmutter, purchè corredata di idoneo riepilogo (elenco bambini/ore di servizio fatturate), nonché di copia delle fatture emesse a carico degli utenti.

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo addebiterà alla famiglia utente il costo orario del servizio diminuito del contributo comunale.

Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, presso i quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscano del servizio di nido familiare – tagesmutter, sono tenuti a fornire annualmente all'Amministrazione comunale, copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenuti ad attenersi.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Obblighi del prestatore del servizio

Ciascun organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo, operante con bambini residenti nel territorio comunale, è tenuto a:

- assumersi ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio;
- presentare annualmente una relazione contenente gli elementi relativi alla gestione del servizio necessari per una valutazione in merito all'efficacia degli interventi.

Art. 8 – Utilizzo sale comunali

Qualora gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, operanti con bambini residenti sul territorio, non disponessero di spazi adeguati, il Comune, previa richiesta scritta da inoltrarsi presso l'ufficio competente, potrà mettere a disposizione gratuitamente eventuali sale disponibili in cui poter realizzare gli incontri tra genitori e tagesmutter.

Art. 9 – Responsabilità del Comune

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte degli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa e dalle sue disposizioni attuative.

Il Comune, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d) della L.P. 4/2002, effettua, almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, nonché ogni altra verifica ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente Regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10 – Norme regolamentari applicabili alle domande presentate per il 2007.

Al fine di assicurare una semplificazione delle procedure amministrative e di consentire un'adeguata pubblicizzazione delle nuove norme contenute nel presente regolamento, alle domande di contributo presentate per il 2007 continueranno ad applicarsi le disposizioni del Regolamento approvato con deliberazione C.C. nr. 23 dd. 08.06.2005, da ultimo modificato con delibera C.C. nr. 48 dd. 29.12.2006.